COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

SERVIZIO EDUCAZIONE ISTRUZIONE E PROGETTO GIOVANI

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E AUSILIARIO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE PER IL PERIODO DI 24 MESI (1.9.2024-31.8.2026)

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Durata del servizio

Art. 3 – Importo a base d'asta e Valore stimato dell'appalto

Art. 4 - Definizione dei lotti

Art. 5 - Organizzazione del servizio

Art. 6 - Obblighi a carico dell'operatore economico aggiudicatario

Art. 7 - Obblighi a carico della Stazione Appaltante

Art. 8 – Automezzi per l'espletamento del servizio

Art. 9 – Personale e clausola sociale

Art. 10 - Trattamento dei lavoratori

Art. 11 – Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero

Art. 12 – Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 13 – Responsabilità e coperture assicurative

Art. 14 – Controlli e rilievi

Art. 15 - Contestazioni e penali

Art. 16 – Liquidazione del corrispettivo

Art. 17 - Subappalto

Art. 18 – Revisione prezzi

Art. 19 – Garanzia definitiva

Art. 20 – Recesso

Art. 21 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Art. 22 – Quinto d'obbligo

Art. 23 – Proroga tecnica

Art. 24 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 25 - Riservatezza

Art. 26 – Obblighi concernenti il trattamento dei dati personali

Art. 27 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Art. 28 – Comunicazioni

Art. 29 – Controversie. Foro competente

Art. 30 – Responsabile Unico del Progetto

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda il servizio di trasporto scolastico e ausiliario alle attività scolastiche per alcune scuole statali cittadine al fine di garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento delle attività didattiche, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e, se migliorative, nelle offerte tecniche ed economiche presentate dall'Appaltatore.

L'appalto è articolato in tre lotti:

LOTTO 1 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VIGILIO E LA SCUOLA PRIMARIA GHISLENI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI

LOTTO 2 – SERVIZIO DI TRASPORTO AUSILIARIO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE (SERVIZIO NAVETTA) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DONADONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI

LOTTO 3 – SERVIZIO DI TRASPORTO AUSILIARIO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE (SERVIZIO NAVETTA) PER LA SCUOLA PRIMARIA SCURI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I MILLE

Per la descrizione del contesto del servizio di trasporto comunale si rimanda al documento "Relazione tecnico illustrativa".

Per il dettaglio degli impegni richiesti per ciascun Lotto e dei conseguenti oneri economici, si rimanda al documento "Prospetto economico degli oneri complessivi".

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il periodo di riferimento del presente appalto è di due anni scolastici, dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 e fino ad agosto 2026, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata sino al 31 agosto 2028. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

ART. 3 – IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato a base d'asta dell'appalto è pari a € 723.000,00 oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza, così ripartito tra i diversi Lotti:

N. LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	IMPORTO
1	Servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia San Vigilio e la scuola primaria Ghisleni dell'istituto comprensivo Donadoni	€ 201.600,00
2	Servizio di trasporto ausiliario alle attività scolastiche (servizio navetta) per la scuola	€ 134.400,00

	secondaria di primo grado Donadoni dell'istituto comprensivo Donadoni	
3	Servizio di trasporto ausiliario alle attività scolastiche (servizio navetta) per la scuola primaria Scuri dell'istituto comprensivo I Mille	€ 387.000,00

L'importo dell'onere della sicurezza, per ciascun Lotto, è pari a € 0,00, non essendo previsti rischi da interferenze.

Il costo della manodopera, stimato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Noleggio Autobus con conducente ANAV, ammonta, per l'intera durata dell'Appalto, così come dettagliato nel documento "Prospetto economico degli oneri complessivi", complessivamente in:

LOTTO 1	€ 100.800,00
LOTTO 2	€ 50.400,00
LOTTO 3	€ 133.128,00

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo lotto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il valore massimo stimato dell'appalto, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara, è pari a **€ 1.771.350,00** come di seguito specificato:

LOTTO 1)

Importo posto a base d'asta (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 0,00 e costi della manodopera pari a € 100,800,00 non soggetti a ribasso)	€ 201.600,00
Eventuale quinto d'obbligo (+20%)	€ 40.320,00
Eventuale rinnovo di 24 mesi	€ 201.600,00
Eventuale proroga di 6 mesi (art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023)	€ 50.400,00
Valore stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023	**€ 493.920,00**
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	€ 20.160,00
Revisione prezzi	€ 2.016,00
Imprevisti	€ 1.008,00
TOTALE	€ 517.104,00

LOTTO 2)

Importo posto a base d'asta (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 0,00 e costi della manodopera pari a € 50.400,00 non soggetti a ribasso)	€ 134.400,00
Eventuale quinto d'obbligo (+20%)	€ 26.880,00
Eventuale rinnovo di 24 mesi	€ 134.400,00
Eventuale proroga di 6 mesi (art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023)	€ 33.600,00
Valore stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023	**€ 329.280,00**
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	€ 13.440,00
Revisione prezzi	€ 1.344,00
Imprevisti	€ 672,00
TOTALE	€ 344.736,00

LOTTO 3)

Importo posto a base d'asta (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 0,00 e costi della manodopera pari a € 133.128,00 non soggetti a ribasso)	€ 387.000,00
Eventuale quinto d'obbligo (+20%)	€ 77.400,00
Eventuale rinnovo di 24 mesi	€ 387.000,00
Eventuale proroga di 6 mesi (art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023)	€ 96.750,00
Valore stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023	**€ 948.150,00**
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	€ 38.700,00
Revisione prezzi	€ 3.870,00
Imprevisti	€ 1.935,00
TOTALE	€ 992.655,00

ART. 4 - DEFINIZIONE DEI LOTTI

4.1 - Lotto 1 - Servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria Ghisleni e per la scuola dell'infanzia San Vigilio dell'istituto comprensivo Donadoni

CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

Importo annuo: € 100.800,00

Importo 24 mesi: € 201.600,00

Art. 4.1.1 – Oggetto

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di trasporto scolastico degli alunni e delle alunne frequentanti le scuole cittadine primaria Ghisleni di Largo Colle Aperto 22 e dell'infanzia San Vigilio di Via Sudorno 1/B, plessi scolastici facenti parte l'Istituto Comprensivo Donadoni.

Il servizio è istituito in quanto trattasi di plessi ubicati in zona sprovvista di servizio di trasporto pubblico e con abitazioni dislocate su un vasto territorio, ai sensi dell'art. 1 delle "Modalità operative del servizio di trasporto scolastico" approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 175/14 reg. GC del 14/05/2014 e n. 358/16 del 29/09/2016, reperibili sul sito istituzionale www.comune.bergamo.it alla voce "Andare a scuola con lo scuolabus".

Art. 4.1.2 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio viene garantito dal lunedì al venerdì per tutta la durata del calendario scolastico, nei percorsi con partenza dai rispettivi punti di raccolta individuati dall'Amministrazione Comunale alla sede scolastica e viceversa, in funzione dei seguenti orari:

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: ingresso ore 8:15 - uscita ore 16:15

venerdì: ingresso ore 8:15 - uscita ore 13:15.

Resta inteso che qualora richiesto dalla scuola, in caso di variazioni successive del calendario scolastico o per esigenze organizzative, il servizio deve essere garantito anche al sabato.

Il servizio è garantito agli alunni e alle alunne residenti nelle vie di cui all'allegato B), tutte ricomprese in Città Alta e sui colli di Bergamo.

In caso di disponibilità di posti sui mezzi, eventuali utenti non residenti nelle vie indicate ma con priorità d'accesso potranno essere ammessi al servizio. In tal caso possono essere definiti ulteriori punti di raccolta ma senza sostanziali modifiche ai percorsi definiti.

Il servizio di trasporto per la scuola dell'infanzia San Vigilio viene erogato nell'ambito del trasporto per la scuola primaria Ghisleni e ne segue necessariamente gli orari.

Art. 4.1.3 – Tipologie dei mezzi

In considerazione della difficoltà di percorrenza di alcune delle vie ricomprese nel relativo stradario, il servizio viene garantito utilizzando n. 4 veicoli da 9 posti.

In considerazione delle peculiarità dei percorsi e dei mezzi previsti, non si richiede l'omologazione per il trasporto degli alunni/e con disabilità, che viene garantito dalla Stazione Appaltante nell'ambito del servizio di inclusione scolastica.

Il servizio è garantito agli alunni e alle alunne residenti nelle vie di cui allo stradario del servizio (All. B). Qualora ci sia disponibilità di posti e se in grado di servirsi del mezzo, è garantito il servizio di trasporto agli alunni/e con disabilità frequentanti le suddette scuole, anche se non residenti nelle vie dello stradario. Fermo restando i punti di raccolta individuati sul percorso.

Art. 4.1.4 – Definizione dei punti di raccolta

In considerazione della vastità del territorio servito, i percorsi e punti di raccolta vengono stabiliti sulla

base delle domande accolte, dando atto comunque che i mezzi non possono percorrere strade private o strade che non consentano il transito e le manovre.

I punti di raccolta sono individuati in zone idonee per la sicurezza degli utenti. Laddove più alunni risiedano in zone limitrofe, viene individuato un unico punto di raccolta.

Art. 4.1.5 – Sosta dei mezzi in prossimità dei plessi scolastici

I mezzi del trasporto scolastico di norma accedono al cortile della scuola Ghisleni per la salita e discesa degli alunni. Qualora ciò non sia possibile, viene istituita una fermata provvisoria sulla via Beltrami (fronte polveriera). L'affidatario in tal caso è tenuto all'osservanza delle prescrizioni qui di seguito indicate:

- gli alunni/e sono trattenuti sui mezzi fino a quando tutti e quattro i veicoli del trasporto sono giunti sul posto e sono fermi in sosta, dopodiché gli educatori presenti scendono e gestiscono la discesa dai mezzi degli alunni/e, coordinandosi negli interventi con gli educatori presenti sugli altri mezzi e con il personale della Polizia locale presente sul posto;
- nel tragitto scuola/fermata e viceversa gli alunni/e devono sempre essere accompagnati dall'assistente presente sul mezzo;
- come da accordi con l'istituto comprensivo gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico usciranno 5 minuti prima della fine delle lezioni per consentire ai mezzi del trasporto di avviarsi prima dell'uscita generale degli alunni/e;
- come per l'entrata, anche nelle fasi di uscita i mezzi del trasporto potranno muoversi solo quando tutti gli alunni/e saranno in sicurezza sui mezzi.

In ogni caso è fatto assoluto divieto che i mezzi siano movimentati prima che tutti gli alunni/e si siano accomodati ovvero si siano spostati dall'area di sosta per entrare nel plesso scolastico.

La fermata per la scuola dell'infanzia San Vigilio è stabilita di fronte all'ingresso.

Rimane inteso che in caso di necessarie modifiche organizzative, la ditta affidataria dovrà adeguarsi a ulteriori accordi che potranno intercorrere tra gli enti coinvolti.

4.2 - Lotto 2 - Servizio ausiliario di trasporto per il diritto allo studio per la scuola secondaria di primo grado Donadoni

CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

Importo annuo: € 67.200,00

Importo 24 mesi: € 134.400,00

Art. 4.2.1 – Oggetto

Costituisce oggetto dell'affidamento il servizio ausiliario di trasporto (servizio navetta) per il diritto allo studio per la scuola secondaria di primo grado "Donadoni", plesso scolastico facente parte l'Istituto Comprensivo Donadoni.

Il servizio è istituito in quanto trattasi di plesso sprovvisto di spazi adeguati allo svolgimento delle

lezioni di educazione fisica. Si rende quindi necessario trasportare gli alunni/e presso la palestra ex Angelini di Via Ruggeri da Stabello.

Art. 4.2.2 – Modalità di esecuzione del servizio

Sulla base del calendario scolastico predisposto dall'istituto comprensivo Donadoni, il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì per tutta la durata del calendario scolastico, nei percorsi con partenza dal punto di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale nei pressi della scuola alla palestra ex Angelini di Via Ruggeri da Stabello/Via Solari e viceversa, in un orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 14:00 dal lunedì al venerdì.

Resta inteso che qualora richiesto dalla scuola, in caso di variazioni successive del calendario scolastico o per esigenze organizzative, il servizio deve essere garantito anche al sabato.

Art. 4.2.3 – Tipologie dei mezzi

Il servizio prevede l'utilizzo di un mezzo da 30 posti.

Al fine di garantire la piena inclusione, il mezzo deve essere omologato per il trasporto di persone con disabilità.

La fermata prevista per la salita e la discesa degli alunni ed è ubicata sulla Via Camozzi in prossimità della scuola in corrispondenza della fermata del trasporto pubblico locale.

4.3 - Lotto 3 - Servizio di trasporto scolastico a carattere temporaneo per gli alunni/e della scuola primaria Scuri dell'istituto comprensivo I Mille

CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

Importo annuo: € 193.500,00

Importo 24 mesi: € 387.000,00

Art. 4.3.1 – Oggetto

Costituisce oggetto dell'affidamento il servizio ausiliario di trasporto (servizio navetta) per gli alunni/e della scuola primaria Scuri dell'Istituto comprensivo I Mille, per accompagnarli alla sede scolastica temporanea di Via Rossini 10.

Art. 4.3.2 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio è previsto dal lunedì al venerdì con fermate di andata e ritorno differenziate, come di seguito dettagliato:

	ORARIO ANDATA dal lunedì al venerdì	**ORARIO RITORNO dal lunedì al giovedì**	**ORARIO RITORNO al venerdì**
Via Zendrini	ore 8:10		

Via Pasteur	ore 8:15		
Via Mattioli (fronte parco Rita Levi Montalcini)		ore 16:00	ore 12:30

È previsto altresì un **servizio aggiuntivo di sola andata** nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalla scuola di Via Rossini con arrivo per le ore 14,00 alla scuola secondaria di primo grado Savoia di Via Goldoni 125 per gli alunni/e di quarta e quinta con indirizzo musicale.

Resta inteso che qualora richiesto dalla scuola, in caso di variazioni successive del calendario scolastico o per esigenze organizzative, il servizio deve essere garantito anche al sabato.

Al fine di garantire la piena inclusione, è previsto il trasporto anche per gli alunni/e con disabilità della scuola primaria Scuri in grado di avvalersi del servizio. Per questi alunni/e la Stazione Appaltante garantisce specifica assistenza con un numero adeguato di assistenti educatori nell'ambito del servizio di inclusione scolastica affidato ad altro operatore.

Art. 4.3.3 – Tipologie dei mezzi

In considerazione dell'elevato numero di alunni/e da trasportare e tenuto conto delle esigenze di carattere viabilistico e di sosta, al fine di limitare il numero dei mezzi impiegati, per il presente servizio si richiedono quattro autobus di tipo urbano, con capacità di almeno 80 posti.

Qualora i mezzi impiegati non siano dedicati esclusivamente al servizio in oggetto, deve essere garantito un accurato servizio di pulizia giornaliera.

Art. 4.3.4 – Definizione dei punti di raccolta

L'organizzazione del servizio prevede n. 3 (tre) autobus con partenza da Via Zendrini (per un totale di n. 240 posti) e n. 1 (un) autobus da via Pasteur, con arrivo per tutti in Via Mattioli.

Al fine di consentire in sicurezza la sosta e la salita e discesa dai mezzi, saranno definite apposite fermate nelle vie indicate.

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante entro il 30 giugno di ogni anno comunicherà l'eventuale conferma dei servizi di cui all'art. 1 per consentire l'organizzazione degli stessi da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario.

La Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore Economico aggiudicatario gli itinerari e l'elenco degli alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico (Lotto 1) entro il 31 agosto di ogni anno.

Prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà inviare alla Stazione Appaltante l'elenco completo del personale operante, con specificata la relativa qualifica e l'assenza delle condanne di cui al successivo articolo 9 del presente capitolato. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni alla Stazione Appaltante. Il mancato invio dell'elenco e delle variazioni nei termini temporali indicati comporterà una penale come da successivo articolo 15 del presente capitolato speciale.

In caso di assenza del personale addetto al trasporto scolastico deve essere prevista la sostituzione, al fine di garantire in ogni momento i servizi previsti.

Il contratto resta sospeso durante i periodi delle vacanze scolastiche, comprensivi di tutte le festività, delle festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute ad elezioni o calamità naturali, caso fortuito o di forza maggiore. Per detti periodi l'Operatore Economico aggiudicatario non ha diritto a percepire alcuna somma e/o rimborso.

Qualora nel corso dell'anno scolastico si rendesse necessario procedere a variazioni degli itinerari e/o degli orari di svolgimento del servizio, sia per esigenze didattiche degli istituti comprensivi che per qualsiasi ulteriore motivo organizzativo, la Stazione Appaltante potrà richiedere la modifica delle caratteristiche del servizio. L'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto ad ottemperare a tali richieste senza nulla pretendere a livello economico, fatto salvo il corrispettivo definito per ciascuna corsa aggiuntiva garantita.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà svolgere esclusivamente le attività previste dal presente capitolato. Non saranno pertanto consentite attività diverse e aggiuntive concordate con altri soggetti, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio tramite l'impiego del medesimo personale assegnato per ciascuna linea.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a localizzare una sede operativa nel territorio del Comune di Bergamo, o ad una distanza non superiore a chilometri 30 (trenta) dal Comune di Bergamo, non più tardi del trentesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione del servizio, dandone dimostrazione mediante produzione di copia del contratto o di ogni altra documentazione dalla quali risulta la disponibilità di un deposito mezzi adeguato, dedicato allo scopo. Tale sede dovrà essere operante in modo tale e con orari adeguati alle caratteristiche del servizio, con particolare riferimento alla disponibilità dei mezzi di scorta.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

I servizi verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Operatore

Economico aggiudicatario, che, in particolare, sarà tenuto a:

a. organizzare automezzi e personale in modo da assicurare il servizio a tutti/e gli alunni/e indicati/e dalla Stazione Appaltante, rispettare gli orari di ingresso alle scuole e alla Palestra Angelini, con arrivo non più di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, e di uscita, con tutte le modifiche, anche temporanee che si possono presentare (numero iscritti, sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, anche per singole classi, modifica orario per riunioni, scioperi o altri motivi derivanti dall'organizzazione scolastica);

b. utilizzare per i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto esclusivamente automezzi perfettamente rispondenti alla normativa vigente per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in condizione di perfetta efficienza, sicurezza, funzionalità;

c. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati per il servizio, nonché alla pulizia degli stessi, con lavaggio interno ed esterno a carattere periodico e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati;

d. mantenere percorsi e fermate concordate con il Servizio competente, senza effettuare soste o variazioni in assenza di giustificato motivo, per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 del presente capitolato, salvo apposita autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante;

e. non accogliere sugli automezzi soggetti diversi dagli aventi diritto segnalati dal competente Servizio, salvo apposito accordo con la Stazione Appaltante;

f. designare un referente reperibile dalle ore 7:00 alle ore 17:00 da lunedì a venerdì e fino alle 13:30 il sabato, nel caso siano attivati servizi in questa giornata, incaricato di organizzare i viaggi, assicurarne il buon funzionamento, verificare la corretta esecuzione ed il monitoraggio delle attività, analizzare e valutare la veridicità dei rendiconti mensili dei viaggi effettuati, mantenere i rapporti con il personale utilizzato e con il competente servizio comunale; l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire nominativo e numero di telefono del referente individuato;

g. fornire prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico l'elenco del personale impiegato con il dettaglio dei requisiti previsti, di cui all'articolo 9 ed aggiornarlo ad ogni cambiamento intervenuto;

h. fornire su richiesta della Stazione Appaltante informazioni relative alla presenza dei bambini sugli automezzi, previa compilazione di monitoraggi e report, entro i termini stabiliti tempo per tempo;

i. trasmettere alla Stazione Appaltante, al più tardi entro la mattinata del giorno successivo, relazione scritta in merito a qualsiasi incidente o anomalia intervenuta durante lo svolgimento del servizio;

j. sostenere ogni onere relativo al servizio, al personale, agli automezzi ed in generale l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesto da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;

k. provvedere al pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;

l. assumere senza riserve od eccezioni ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune (ivi compresi dirigenti/dipendenti/amministratori) o a terzi;

m. stipulare, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'appalto, specifiche polizze assicurative di cui al successivo articolo 13 del presente capitolato, nonché fornire al competente

servizio comunale copia delle polizze stesse, debitamente quietanzate, prima dell'inizio del servizio. L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni.

Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione al servizio comunale entro 15 giorni dalla scadenza delle coperture in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a:

a. promuovere e gestire le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico (Lotto 1), in collaborazione con la scuola di riferimento;

b. fornire le informazioni (nominativi degli alunni, fermate richieste, recapiti della famiglia) necessarie all'organizzazione dei servizi in tempo utile e precisamente entro il 31 agosto di ogni anno per il servizio di trasporto scolastico (Lotto 1);

c. comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire a modificare l'organizzazione del servizio, per effetto di variabili legate alla programmazione scolastica;

d. individuare nell'ambito del servizio comunale un referente responsabile della verifica delle attività, disponibile al confronto con il referente dei servizi oggetto del presente Capitolato individuato dall'Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 8 – AUTOMEZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Operatore Economico aggiudicatario deve essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente e/o autorizzazione di linee in concessione da cui risulti che i mezzi a disposizione sono omologati per i servizi di trasporto oggetto del presente capitolato. Detta omologazione deve risultare dalla carta di circolazione degli automezzi. L'aggiudicatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia completa della licenza N.C.C. e/o dei titoli e delle autorizzazioni necessari che garantiscono la regolarità di tale esercizio, delle carte di circolazione, delle ricevute del pagamento delle tasse automobilistiche e delle polizze assicurative relative agli automezzi che effettueranno il servizio.

Tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere conformi ed in regola rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente ed essere nella effettiva e giuridica disponibilità dell'offerente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), ecc. alla data di presentazione dell'offerta. Durante l'intero biennio d'appalto, gli automezzi utilizzati dall'Operatore Economico aggiudicatario per l'espletamento dei servizi oggetto dei diversi lotti del presente appalto dovranno essere in numero adeguato e dotati di posti sufficienti in rapporto ai trasportati per ogni percorso indicato.

In particolare dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni (si vedano, in particolare, il D.M. 13.01.2004, il D.M. 01.04.2010), dal D.M. 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e ss. mm. ii., dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11.03.1997 ed in generale da tutte le disposizioni vigenti in materia, anche sopravvenute nel corso del servizio.

I veicoli dovranno avere un'omologazione EURO 4, 5, 6 o superiore, quando eventualmente prevista. Non potranno essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3.

In particolare detti automezzi dovranno:

a. essere in numero e capienza tale da coprire tutte le tratte di cui ai diversi lotti del presente Capitolato;

b. aver effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente ed effettuarla regolarmente durante l'esecuzione del servizio;

c. possedere tutti i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ed essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione dei veicoli, così come disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, comprese altresì quelle che impongono l'uso di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini, ai sensi del D.lgs. 13/03/2006 n. 150, escluso quanto previsto per i mezzi di tipo urbano di cui al lotto 3 del presente Capitolato;

d. essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del Codice della strada, e circolare muniti della carta di circolazione, del certificato assicurativo e di tutti gli altri documenti prescritti per l'attività di trasporto viaggiatori su strada;

e. essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nella carta di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli;

f. rispettare le disposizioni impartite dalla Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

g. essere conformi alla normativa regionale sulla limitazione del traffico veicolare ai fini del contenimento delle emissioni inquinanti vigenti;

h. essere provvisti di idonea copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;

i. essere dotati di tutte le autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del trasporto;

j. essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro;

k. essere in possesso delle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati e pertanto adatti per dimensioni ed ingombro, per portata ed agibilità di manovre a percorrere strade su cui dovranno essere effettuati i servizi;

l. avere montate le gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi in cui sono prescritte ed essere sempre in regola con le disposizioni comunali e nazionali sull'uso di pneumatici da neve o di uso catene;

m. avere a bordo un estintore a schiuma, di tipologia adeguata al mezzo e al tipo di servizio, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;

Qualora le modifiche delle normative intervenute successivamente alla presente procedura di gara rendano obbligatorio per l'Operatore Economico aggiudicatario provvedere ad una sostituzione degli automezzi in uso, esso dovrà provvedervi dandone contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante. Questi veicoli dovranno avere caratteristiche e anno di prima immatricolazione uguale o

migliore rispetto a quelli in uso.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.

L'Operatore Economico aggiudicatario, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:

- in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro;

- in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di

variazione di tipologia.

Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più automezzi (es. per guasto improvviso, incidente o altro) l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei automezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli in uso.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi, ivi compresi automezzi (comprese tasse, imposte, assicurazioni) e materiale di consumo degli automezzi (gasolio, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc.).

A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Il numero degli alunni presenti in ogni automezzo dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati e consentiti dalla carta di circolazione. È vietato il trasporto di passeggeri in piedi, escluso quanto previsto per i mezzi di tipo urbano di cui al lotto 3 del presente Capitolato.

L'Operatore Economico aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante ogni aggiornamento della documentazione relativa ai mezzi da adibire al servizio e relative carte di circolazione, qualora subentrino variazioni; le variazioni non potranno aver luogo senza la previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

ART. 9 – PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

L'esecuzione del servizio deve essere effettuata da personale alle dipendenze dell'Operatore Economico aggiudicatario, che dovrà individuarlo idoneo alle mansioni richieste in base alle vigenti leggi in materia ed in numero sufficiente a ricoprire i percorsi richiesti per i diversi lotti previsti dal presente capitolato.

Al fine di garantire la qualità del servizio l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà avvalersi di personale in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- per tutto il personale:

a. età non inferiore ai 18 anni compiuti,

b. possesso di titolo scolastico non inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado o media inferiore o titolo equivalente,

c. conoscenza della lingua italiana.

- per i conducenti degli automezzi:

a. possesso di patente di guida tipo D in corso di validità e del certificato di qualificazione del conducente (CQC), nonché di tutte le caratteristiche e/o qualifiche previste dalla normativa vigente.

L'Operatore Economico aggiudicatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivanti da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente ad esso preposto dall'Operatore Economico aggiudicatario deve osservare le seguenti prescrizioni, anche con l'aiuto dell'assistente educatore:

a. non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;

b. assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;

c. mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dal competente Servizio Comunale alla gestione del servizio;

d. adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman ecc.). A tal fine gli autisti dei mezzi impiegati dovranno tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle situazioni atmosferiche e di traffico; dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa vigente inerente l'uso delle cinture di sicurezza (D.Lgs. 150/2006), escluso quanto previsto per i mezzi di tipo urbano di cui al lotto 3) del presente Capitolato;

e. non usare i mezzi di trasporto durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tanto meno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;

f. non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

g. rispettare il Codice della Strada e il relativo Regolamento;

h. non fumare sul mezzo;

i. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza o in accordi successivi e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;

L'Operatore Economico aggiudicatario deve avvalersi di personale che non abbia mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna inoltre:

a. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e igiene del lavoro;

b. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti necessari alla salvaguardia delle persone coinvolte e non, nella gestione del servizio;

c. a stipulare specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione del presente appalto di cui al successivo art. 13, a cui si rinvia.

L'Operatore Economico aggiudicatario e il personale tutto dell'impresa impiegato nel servizio sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e di tutti i dati relativi agli alunni trasportati, secondo quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Il personale impiegato è responsabile della sicurezza del viaggio e della sorveglianza degli alunni presenti sugli automezzi.

Il personale impiegato è obbligato a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dei viaggiatori e dei soggetti delegati al ritiro, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione o altri comportamenti lesivi della dignità degli alunni.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione, anche su richiesta della Stazione Appaltante, del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento degli incarichi affidati.

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire la continuità del servizio, l'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione.

A tal fine l'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente, di cui agli elenchi nella documentazione di gara riferentesi ai lotti 1 e 2 (l'obbligo non rileva per il lotto 3 in quanto servizio di nuova costituzione). L'Operatore Economico aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell''Operatore Economico aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Operatore Economico aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'Operatore Economico aggiudicatario è

tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Operatore Economico aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali e assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'Operatore Economico aggiudicatario che al lavoratore.

In generale La Stazione Appaltante potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'Operatore Economico aggiudicatario che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 11 – SOSTITUZIONI, CONTINUITÀ DEI SERVIZI, INTERRUZIONE E SCIOPERO

L'Appaltatore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con la Stazione Appaltante.

Ogni variazione del personale deve essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante, se possibile preventivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta variazione.

Il personale addetto al servizio deve essere costantemente presente per garantire la corretta esecuzione di ogni viaggio, nel rispetto degli orari e di quanto previsto dal presente capitolato; le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate dall'Operatore Economico aggiudicatario per mantenere giornalmente invariati i servizi. Il personale impiegato per le sostituzioni deve possedere gli stessi requisiti di cui all'art. 9. Il costo è interamente a carico dell'Appaltatore.

Sia all'inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, la Stazione Appaltante potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per la Stazione Appaltante.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. Non costituiscono cause di forza maggiore situazioni quali traffico, carenza di personale, guasti ai mezzi di trasporto.

Nulla è dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per le attività non effettuate e/o sospese per maltempo, neve, su decisione anche unilaterale della Stazione Appaltante;

In caso di interruzione totale, non prevedibile, dell'attività scolastica o comunque per altri eventi non dipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico aggiudicatario non potrà richiedere alcun risarcimento e la Stazione Appaltante non è tenuta ad alcuna forma di indennizzo.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all'interno della Ditta devono rispettare pienamente la legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine l'Appaltatore concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato.

ART. 12 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di *salute e sicurezza dei lavoratori* di cui al D. Lgs. 81 del 9.4.2008 *Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e successive modificazioni, relativamente alle parti applicabili, e da ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. La Stazione Appaltante è quindi esplicitamente esonerata in merito a eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso ha l'obbligo di redigere e di fare pervenire alla Stazione Appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio delle attività, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere alle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere entro 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante qualsiasi revisione del suddetto documento.

L'Appaltatore deve garantire obbligatoriamente lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

L'Appaltatore è tenuto a tenere agli atti presso la propria sede l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza e presentare tale documentazione se e quando richiesta dalla Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione:

a. a rendere sempre disponibile sugli automezzi utilizzati per il servizio mezzi di spegnimento - estintori (Decreto del Ministero dell'Interno 03/09/2021) e cassette di primo soccorso (D.M. 15 luglio 2003 n. 388) idonei e verificati secondo le disposizioni di leggi vigenti;

b. a garantire che il personale chiamato all'espletamento del servizio sia:

   - formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione delle attività, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d. lgs. 81/2008;

   - formato all'uso dei mezzi di spegnimento, mediante partecipazione a corsi di formazione "addetto al primo soccorso";

   - a garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e dei Provvedimenti Nazionali del 18.09.2008 e del 30.10.2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (test alcol, droga ecc.).

Il soggetto aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare; lo stesso si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione dei mezzi. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il servizio s'intende espletato a tutto rischio e pericolo del gestore del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito al servizio ed indipendentemente dalla tipologia del veicolo, il soggetto

aggiudicatario deve essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A.

L'Appaltatore dovrà stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) per danni a terzi nell'espletamento del servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con validità pari all'intera durata dell'appalto con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone e € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O, non esonerano il soggetto Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. L'Amministrazione Comunale interessata sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto Appaltatore. Le polizze richieste dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante prima dell'avvio delle attività oggetto del contratto.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore. In generale, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei e adeguati, il soggetto Appaltatore dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette e dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Esso è perciò tenuto a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

ART. 14 – CONTROLLI E RILIEVI

Per quanto attiene ai controlli in ordine all'operato della ditta aggiudicataria, gli stessi spettano al Responsabile del progetto ai sensi del D. Lgs 36/2023.

Questi potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente appalto.

A tale fine l'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Qualora i controlli attivati evidenziassero anomalie o difformità, la Stazione Appaltante potrà procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'Appaltatore, con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 - CONTESTAZIONI E PENALI

Se la ditta aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, sarà soggetta a diffide e/o richiami esercitate dal Responsabile del progetto e/o dal Direttore dell'Esecuzione (DEC).

Salvo quindi più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato speciale d'appalto, qualora al competente Servizio comunale risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare

disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità del soggetto aggiudicatario, queste verranno direttamente contestate. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare alla ditta l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui la Stazione Appaltante valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 10 giorni dal ricevimento della controdeduzione, la Stazione Appaltante comunicherà alla ditta l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a dedurre l'importo della penale dalla prima fattura utile.

A titolo puramente esemplificativo, verranno considerate quali inadempienze le seguenti fattispecie:

- utilizzo di mezzi con caratteristiche diverse da quanto previsto all'art. 8,
- mancata comunicazione della sostituzione del personale incaricato per lo svolgimento del servizio,
- ritardi nei tempi di avvio e di percorrenza delle corse non imputabili a cause di forza maggiore,
- cancellazione delle corse,
- mancata sostituzione del mezzo in caso di avaria,
- mancata tempestiva comunicazione in caso di incidente.

Per l'accertamento della inadempienza la Stazione Appaltante potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti, dal Dirigente scolastico e dal personale scolastico.

L'importo delle penali va da un minimo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a un massimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Nel caso in cui siano state comminate n. 5 (cinque) o più diffide o richiami, la Staziona Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti di quanto dovuto sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione (DEC) della prestazione effettuata, sia in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Capitolato e nel relativo contratto.

I pagamenti mensili sono disposti a seguito dell'adozione degli stati di avanzamento del servizio e del contestuale certificato di pagamento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. Le fatture avranno cadenza mensile.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a: Comune di Bergamo – Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo – P. IVA 00636460164 - C.F. 80034840167 – Direzione Servizi Socio Educativi – Servizio Educazione Istruzione e Progetto Giovani, pec: protocollo@cert.comune.bergamo.it e dovrà contenere i seguenti dati:

- codice di fatturazione elettronica: RZSGJN
- denominazione del fornitore
- oggetto della fattura

- conto corrente dedicato
- numero di impegno
- data di scadenza della fattura
- numero e data determinazione
- CIG.

Nel caso di "Raggruppamento temporaneo di Imprese" ciascun componente del raggruppamento fatturerà in relazione alle prestazioni rese con pagamento a favore della sola mandataria.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Laddove il concorrente intenda ricorrere al subappalto, il medesimo deve indicare in sede di offerta, all'interno del D.G.U.E., i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In caso di ricorso al subappalto, deve essere compilato il D.G.U.E., parte II, lett. D.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Il sub-appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e seguenti del Codice dei contratti;
- possesso iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto di subappalto.

Si precisa che, il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di offerta, deve necessariamente essere autorizzato dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio.

Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione la Stazione Appaltante provvederà ai controlli necessari per verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.

Per tutti i contratti di subappalto dovranno essere rispettate le norme e le disposizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore Economico affidatario, che rimane l'unica e la sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Operatore Economico affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all'aggiudicatario.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

È prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda i costi della manodopera, si potrà procedere alla revisione dei prezzi qualora vengano registrati incrementi nelle retribuzioni del personale, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dall'Appaltatore, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti. La revisione per variazioni in aumento delle retribuzioni potrà essere concessa solo se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto del presente Capitolato.

Sulla quota dei costi di servizio rimanenti, trascorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, la revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei suddetti prezzi, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, sarà presa a riferimento la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI) relativo all'anno solare precedente a quello della revisione.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata e documentata dall'Appaltatore e sarà oggetto di riscontro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ART. 20 – RECESSO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In conformità a quanto indicato all'art. 11 dell'allegato II.14 al Codice il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL n. 95/2012, come convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, la Stazione Appaltante, una volta validamente sottoscritto il contratto, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto sottoscritto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via Posta Elettronica Certificata (PEC) al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione e/o interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, nel corso del periodo di validità del contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- nel caso del venir meno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30/3/2011 n. 165 e ss. mm. ed ii.;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
- mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolverà di diritto il contratto d'appalto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- alla seconda contestazione specifica di una medesima violazione fra quelle previste ai precedenti commi del presente articolo, formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- alla terza contestazione di una qualunque delle violazioni formalmente contestata e conclusasi con l'applicazione della penale;
- nel caso di accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara;
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per le ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- nelle ipotesi di cui al comma 6 del medesimo art. 94;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- nell'ipotesi di impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tali casi la Stazione Appaltante risolverà di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 122, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 22 – QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

ART. 23 – PROROGA TECNICA

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e

condizioni previsti nel contratto in essere.

ART. 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto Legge n. 187/2010. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 (sette) dal loro verificarsi o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L' Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto a garantire la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti. In particolare, dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nel trattare dati ed informazioni, trasmessi dal Servizio competente per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, vengano adottate le adeguate e necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

Il personale è altresì tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subappaltatori e subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente.

ART. 26 – OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed agli ulteriori provvedimenti in materia.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Bergamo in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'aggiudicazione, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente Capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l'Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente Capitolato.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L' Appaltatore si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto gli incaricati al trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

ART. 27 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 457-13 Reg. G.C. in data 18/12/2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore (in quanto impresa fornitrice di beni o servizi in favore del Comune di Bergamo).

Il contratto di appalto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore del suindicato "Regolamento". La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 28 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante deve pervenire in forma scritta al Comune di Bergamo – Piazza Matteotti n. 27 – 24127 Bergamo - e all'indirizzo email che verrà comunicato successivamente alla Ditta stessa. Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato alla Stazione Appaltante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un giorno dal suo verificarsi. La Ditta Appaltatrice dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le comunicazioni della Stazione Appaltante all'Appaltatore avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono o e-mail. Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Alla firma del contratto l'Appaltatore dovrà nominare un rappresentante, a cui la Stazione Appaltante farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito all'appalto. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare durante il corso del contratto, le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

ART. 29 – CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

Indipendentemente da qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione dei patti contrattuali, ivi compresa la determinazione dei corrispettivi, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione Appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Bergamo. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Belotti, coordinatore dell'U.O. Progetti educativi e servizi per l'istruzione.

Il Dirigente della Direzione Servizi Socio Educativi, prima dell'esecuzione del contratto, nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale, in coordinamento con il Responsabile del Progetto, assume specificamente in ordine al contratto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato tempestivamente all'Aggiudicatario; al Direttore potranno essere affiancati dei collaboratori.

ALLEGATI:

- Modalità operative servizio di trasporto scolastico (All. A)
- Stradario San Vigilio - Ghisleni (All. B)